

VERBALE DI ACCORDO

DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA EX ART. 22 D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 ED EX ART 17 D.L. 2 MARZO 2020 N. 9 ed EX ART. 41 D.L. 8 aprile 2020 n. 8

Oggi 24 aprile 2020, ad ore 17.30, con modalità telematiche, si sono riuniti:

CAMAIEU Italia S.r.L. (di seguito, "**Camaieu**" o la "**Società**"), rappresentata da Miguel Vazquez

FILCAMS-CGIL, nella persona di Andrea Montagni,

FISASCAT-CISL, nella persona di Stefania Chicca,

UILTUCS, nella persona di Antonio Vargiu, (di seguito, congiuntamente le "**OO.SS.**")


(di seguito la Società e le OO.SS., le "**Parti**")

Premesso che:

- (i) Camaieu è società esercente attività di commercio abbigliamento al dettaglio a marchio Camaieu ed applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio (Confcommercio);
- (ii) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, la Società ha dapprima ridotto sensibilmente l'attività e, in conseguenza dell'entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020, ha disposto la chiusura degli *store* presenti sull'intero territorio nazionale. Anche le attività dell'ufficio di Milano e del personale che opera sul territorio con responsabilità di supervisione dei punti vendita, sono state ridotte (e laddove possibile svolte comunque in modalità agile) o sospese;
- (iii) in ragione del predetto contesto, con comunicazione del 10 aprile 2020, la Società ha informato le OO.SS. della necessità di richiedere la collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga ("**CIGD**") per **n. 279** dipendenti della stessa (come meglio dettagliati nell'**Allegato A** al presente verbale, con indicazione anche delle ore di fabbisogno) in conseguenza della emergenza epidemiologica CODIV-19;
- (iv) in data odierna, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo (di seguito "**Accordo**").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale ed imprevedibile situazione sopra descritta, la Società richiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi delle discipline richiamate in oggetto, con le seguenti modalità:
 - (a) il ricorso alla CIGD riguarderà n. 279 lavoratori di cui all'Allegato A al presente Accordo ("**Lavoratori**"), che verranno sospesi in CIGD sino ad un massimo di zero ore;
 - (b) il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, a decorrere dal 12 marzo, fatto salvo quanto segue:
 - o per le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto il ricorso alla CIGD sarà richiesto per un massimo di 13 settimane in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del 24 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - o nei casi in cui Accordi Quadro stipulati a livello di singole regioni abbiano previsto periodi diversi rispetto alle 9 settimane, il presente accordo è comunque riferito alla massima copertura ivi prevista, condivisa la necessità di uno strumento di supporto al reddito più ampio possibile per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (di seguito tutti i periodi del punto b) sono indicati come "**Periodo di CIGD**").
2. Le ore di fabbisogno massimo di CIGD sono indicate nell'ambito dell'Allegato A al presente Accordo, tenuto anche conto delle variabili regionali correlate al Periodo di CIGD.



3. Al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:
 - (i) alla data odierna, la Società non è beneficiaria di alcun ammortizzatore sociale;
 - (ii) la Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art. 19 D.L. n. 18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, in quanto è inquadrata nel settore commercio con oltre 50 dipendenti, e non può accedere altri trattamenti di integrazione salariale in considerazione del fatto che in relazione agli eventi correlati all'emergenza epidemiologica Covid – 19 non sussistono i requisiti e le condizioni di accesso e le causali di intervento della CIGS.
4. Le Parti, preso atto che, in conformità all'art. 22, comma 6, D.L. n. 18/2020 e art. 17 c. 5 D.L. 9/2020, il pagamento del trattamento di integrazione salariale è soggetto a pagamento diretto da parte dell'INPS.
5. In seguito alla sospensione, tutti gli istituti contrattuali previsti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, festività, permessi) subiranno una proporzionale riduzione.
6. Durante il Periodo di CIGD, la Società gestirà l'eventuale alternanza tra lavoro e sospensione dal servizio mediante un'organizzazione del lavoro e pianificazione delle attività che prevederà, il principio della rotazione su mansioni fungibili nel contesto dei singoli *store* e della sede, tenuto conto in ogni caso all'applicazione delle disposizioni contenute nel protocollo riportato nel punto 7.
7. L'azienda si impegna all'applicazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020, così come integrato il 24.04.2020. L'azienda si impegna al momento della riapertura dei negozi preavvertire i lavoratori interessati con 48 ore in anticipo e dare comunicazione alle OOSS firmatarie del presente accordo.
8. La Società fornirà la massima collaborazione per la predisposizione e l'assolvimento di tutti gli adempimenti necessari all'anticipazione della cassa integrazione da parte degli Istituti Bancari ai Lavoratori che ne faranno richiesta, in riferimento alla Convenzione Ministero del Lavoro, ABI e Parti Sociali del 30.03.2020 con integrazioni della circolare ABI del 23.04.2020.
9. La Società aprirà con le OOSS firmatarie del presente accordo, un tavolo di esame congiunto sulla situazione occupazionale complessiva e sulle prospettive future di prosecuzione dell'attività a livello nazionale e locale, impegnandosi a non assumere alcuna iniziativa unilaterale in tema senza un preventivo incontro informativo. Questa modalità non esclude su richiesta delle OOSS incontri in sede territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto

per Camaieu Italia S.r.l.

per la Filcams-Cgil

per la Fisascat-Cisl

per la Uiltucs

